



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 110 DEL 05/02/2026

OGGETTO: VIA DE MARINI

**ISTITUZIONE DI UN SETTORE DI SOSTA RISERVATO A MOTOCICLI E
CICLOMOTORI**

IL DIRIGENTE

Esaminata la comunicazione pervenuta dall'Amministrazione del Supercondominio "Torri San Benigno", PG25283 del 20/01/2026 nella quale viene proposta una modifica alla regolamentazione di un tratto di via De Marini, funzionale ad eliminare comportamenti abusivi della sosta ed i pericoli conseguenti;

Considerato che non può essere garantito un controllo costante da parte degli organi di polizia stradale che elimini le possibili criticità sopra rappresentate;

Considerato che nella via in parola e nelle vie limitrofe non è presente grande disponibilità di posteggi riservati ai motocicli e ciclomotori in considerazione delle esigenze attuali;

Valutato di poter ridimensionare l'area di interdizione suddetta, consentendo la creazione di alcuni stalli riservati alla sosta di motocicli e ciclomotori che, disposti parallelamente al marciapiede, non occludono la visuale sulla strada;

Riscontrato necessario addivenire a una e più appropriata regolamentazione della sosta per quel che concerne tali categorie di veicoli e di trovare adeguata collocazione a questi ultimi, disciplinandone la sosta entro limiti appositamente tracciati;

Ritenuto di poter istituire un settore di sosta ad essi destinati nella via De Marini, lato ponente, nel tratto compreso tra il civ. 67 e il civ. 77, dove le dimensioni della strada lo consentono;

Visto il parere favorevole del Distretto di Polizia Locale competente per territorio;



Visto il parere favorevole del Municipio II competente per territorio;

Visto l'elaborato grafico raffigurante la modifica in oggetto;

Visto inoltre:

- le valutazioni viabilistiche di polizia stradale espresse ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013 – PG 51920/2026;
- Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", artt. 5, 6 e 7;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", art. 107;
- Statuto del Comune di Genova, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte in **via De Marini**, lato ponente, nel tratto compreso tra il civ. 67 e il civ. 77:

- è istituito un settore di sosta riservato ai motocicli e ciclomotori, con disposizione parallela al marciapiede.

Il presente provvedimento troverà efficacia al momento dell'installazione della prescritta segnaletica stradale in conformità alla rappresentazione grafica costituente parte integrante del presente provvedimento.

Sono revocati i provvedimenti in contrasto con la presente Ordinanza.

MANDA

Alla società A.S.Ter. SPA per l'installazione della prescritta segnaletica stradale nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, in conformità al Regolamento di esecuzione del C.d.S (D.P.R. 16.12.92 n.495)

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.



IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



